



Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

A.C. 2304

Dossier n° 204 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
27 maggio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2304
Titolo:	Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	II Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2304, reca "Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio". Il provvedimento è stato **approvato dal Senato**, in prima lettura, in data **11 marzo 2025** (A.S. n. 1261).

Il provvedimento, composto di 3 articoli, in primo luogo introduce (**articolo 1**) nei confronti del coniuge, della parte delle unioni civili, del parente prossimo o del convivente di fatto o del partner la **pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima** in seguito a condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per una serie di reati commessi in danno della vittima:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi da cui derivi la morte della persona offesa (art. 572, terzo comma, c.p.);
- omicidio (art. 575 c.p.);
- infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale commesso dalla madre nei confronti del neonato (art. 578, primo comma, c.p.);
- omicidio del consenziente (art. 579 c.p.);
- istigazione al suicidio (art. 580, primo comma, primo periodo, c.p.);
- omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.);
- abbandono di persone minori o incapaci, se dal fatto è derivata la morte della persona offesa (art. 591, comma terzo, c.p.).

L'**articolo 2** devolve a un successivo regolamento, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione di una serie di modifiche al regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285 del 1990) al fine di:

- introdurre una **preclusione assoluta**, nei confronti dei medesimi soggetti contemplati dall'articolo 1 della proposta di legge (e quindi il coniuge, il partner dell'unione civile, il parente prossimo, il convivente di fatto o ogni altra persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzati a disporre delle spoglie mortali della vittima) **all'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere** dal momento in cui vengono iscritti nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato di un'eventuale sentenza di assoluzione per uno dei reati sopra citati;
- nel caso in cui venga avviato un procedimento penale in riferimento a uno dei delitti sopra citati, prevedere che sia in ogni caso **vietata la cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza** di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia

della sentenza di proscioglimento. In caso di **archiviazione** del procedimento si dovrà prevedere che la **cremazione sia vietata fino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento**, salvo che il Gip disponga motivatamente altrimenti.

L'**articolo 3**, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di **ordinamento civile e penale** (art. 117, secondo comma, lett. I), Cost.).

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 2 devolve a un successivo regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, l'adozione di una serie di modifiche al regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285 del 1990). Il predetto regolamento è adottato su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

Cost204	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.